



COMUNE di CORROPOLI

Provincia di Teramo

Ufficio Tributi

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU

ANNO 2018

<i>ALIQUOTE 2018</i>	
Aliquota base	0,98 %
Aliquota per le abitazioni principali incluse nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze	0,40 %
Terreni agricoli	0,76 %

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO D'USO A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL 1° GRADO.

Art. 13 comma 3 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011 come modificato dal comma 10 della L. 208/2015: *la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro*

immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9 comma 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23.

TERRENI AGRICOLI

Dal 01 gennaio 2016 sono esenti i terreni ricadenti nei comuni riportati nella circolare n. 9 del 14/06/1993 come montani o parzialmente montani (in caso di parziale delimitazione, PD, l'esenzione vale solo per i terreni che ricadono nelle zone parzialmente delimitate).

Art. 1 comma 13 Legge 208/2015: *“A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.”*

Sono da considerare **“svantaggiati”** i terreni agricoli ricadenti nei fogli di mappa n. **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11.**

Sono da considerare **“parzialmente svantaggiati”** (PD) i terreni agricoli ricadenti nei fogli di mappa n. **8, 15, 16, 17, 23 e 24.**

Ai sensi della Circolare del 14/06/1993 n. 9 - Min. Finanze *“per l'esatta individuazione delle zone agevolate occorre rivolgersi agli uffici regionali competenti ovvero ai locali uffici ex SCAU (Servizio Contributi Agricoli Unificati)”*.

MODALITÀ VERSAMENTO

Il versamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) dovrà essere effettuato tramite modello **F24** in due rate con scadenza **16 giugno 2018** (prima rata) e **17 dicembre 2018** (seconda rata).